



COMUNE DI FORNACE

informativa ICI anno 2011

Soggetti passivi Chi deve pagare

E' tenuto al versamento dell'imposta comunale sugli immobili, il possessore (proprietario o titolare del diritto di abitazione, uso, usufrutto, superficie ...) di fabbricati o aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune di Fornace.

Nel caso di contitolarità del diritto, ciascuno è obbligato, limitatamente alla propria percentuale di possesso.

Imposta dovuta Aliquote 2011

Per determinare l'importo del tributo dovuto, occorre applicare al valore dell'immobile le seguenti aliquote:

- **5 per mille** aliquota ordinaria;

- **4 per mille** aliquota per l'abitazione principale delle unità accatastate nei gruppi A1, A8 e A9 e degli immobili di contribuenti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, l'aliquota va applicata anche ad una sola delle pertinenze che si trovi nello stesso fabbricato dell'abitazione principale o adiacente alla stessa (come tale si intendono i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - utilizzati al servizio dell'abitazione principale). La detrazione da applicare per l'abitazione principale è di € 258,23.

- **6 per mille** per le aree fabbricabili;

Esenzioni

Il DL 93/08 convertito nella L. 126/08 ha escluso l'abitazione principale dall'ICI.

Sono esenti le abitazioni assimilate ad abitazione principale dall'art. 7 del regolamento comunale a condizione che non si tratti di immobili accatastati nei gruppi catastali A1, A8 e A9 e si applica anche alle relative pertinenze e precisamente:

- abitazione concesse in uso gratuito a parenti ed affini entro il I° grado (genitori - figli) purchè esista un contratto di comodato o locazione registrato o sia dimostrato con altri mezzi di prova (allacciamento luce, acqua, gas, telefono o tariffa rifiuti) di fruire dell'immobile quale abitazione principale.

- Abitazioni concesse al coniuge non assegnatario a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un'immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

- Immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.

Valore fabbricati

Per determinare il valore di un fabbricato occorre fare riferimento alle rendite catastali.

Tali rendite vanno rivalutate del 5% e moltiplicate per 100 per le categorie catastali A - B e C, per 50 per le categorie catastali A10 e D e per 34 per la categoria catastale C1. Nel calcolo non sono stati considerati i fabbricati classificabili nel gruppo catastale

D (immobili a destinazione speciale quali: opifici, alberghi, fabbricati destinati ad attività commerciali, industriali ecc.) non accatastati per i quali va applicato l'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 504/92 e s.m.

Valore aree fabbricabili

Il valore è quello venale in comune commercio. Al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso il Consiglio Comunale ha stabilito dei valori per le aree fabbricabili da utilizzare in sede di accertamento e per l'anno 2011 sono rimasti invariati rispetto al

2010 (delibera C.C. n. 45 dd. 27/12/2007) e precisamente:

Aree del centro abitato	€ 100,00/mq.
Aree delle frazioni	€ 60,00/mq.
Aree produttive	€ 45,00 mq.
Zone di lottizzazione	Riduzione del 20%
Lotto minimo minore o uguale a 400 mq. con possibilità edificatoria	Riduzione dell'80%
Lotto minimo minore o uguale a 400 mq. costituente pertinenza dell'abitazione principale senza possibilità edificatoria (orti ecc.)	Riduzione del 100% previa dichiarazione del proprietario
Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici nonché le aree destinate a verde pubblico non contraddistinte come inedificabili dal piano regolatore comunale	Riduzione dell'80%. Per le aree rientranti in questa definizione non urbanizzate ulteriore riduzione del 20%

Infine si precisa che in caso di demolizione di un fabbricato e di interventi di recupero di cui all'art. 3 comma 1 lett. d) del Testo Unico sull'Edilizia DPR 06/06/2007 n. 380 e ss.mm., la base imponibile è costituita dal valore dell'area sulla quale insiste il fabbricato oggetto dell'intervento.

**Scadenza venerdì
16 dicembre 2011**

Il Comune di Fornace, nell'intento di agevolare il contribuente, ha disposto che il versamento del tributo **possa avvenire in un'unica soluzione dal 1° al 16 dicembre**. Resta confermata la possibilità di pagare in due rate a giugno e a dicembre.

Modalità di versamento

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il bollettino allegato con le seguenti modalità:

- Tramite gli sportelli della Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano con bonifico bancario sul **conto di tesoreria n. 107253** (codice conto IT26Q0359901800000000107253) intestato a Tesoriere del Comune di Fornace, Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano a mezzo Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine con causale di versamento "ICI anno 2011" e **presentando comunque il bollettino allegato**.
- Con bollettino postale sul **conto corrente postale n. 90465188** intestato a Comune di Fornace - I.C.I. - Servizio Tesoreria con causale di versamento "ICI - anno 2011".
- Tramite il modello F24, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it, in qualsiasi banca, senza alcun addebito di spesa, utilizzando i seguenti codici:
 - D714: codice Comune di Fornace;
 - 3901 ICI per abitazione principale;
 - 3903 ICI per le aree edificabili;
 - 3904 ICI per gli altri fabbricati;
 - 3906 ICI interessi;
 - 3907 ICI sanzioni

Importo minimo da versare

L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivo è inferiore o uguale a € 12,00.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che hanno ommesso di effettuare il versamento per l'anno d'imposta 2010 possono regolarizzare la propria posizione pagando l'imposta entro il 15/12/2011 con le seguenti maggiorazioni:

- sanzione del 3% dell'imposta dovuta
 - interessi conteggiati nella misura del 1% con maturazione giorno per giorno per i giorni compresi tra il 16/12/2010 ed il 31/12/2010 e dell'1,5% per quelli compresi tra il 01/01/2011 ed il 15/12/2011.
- Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente presso gli uffici postali o gli Agenti della riscossione utilizzando l'ordinario bollettino previsto per il pagamento dell'imposta e barrando la casella "ravvedimento".

Gli importi riferiti alle varie imposte (aree fabbricabili, abitazione principale e altri fabbricati) vanno indicati (senza maggiorazione per interessi e sanzioni) nei corrispondenti righe e caselle; le sanzioni e gli interessi vanno sommati all'imposta dovuta riportandone l'importo complessivo nel totale del versamento.

Il contribuente dovrà successivamente comunicare al Comune il tardivo versamento attraverso l'apposito modulo (disponibile presso l'Ufficio o scaricabile dal sito www.comune.fornace.tn.it

Variazioni ICI 2011

Il contribuente deve presentare al Comune la dichiarazione I.C.I., entro il termine ultimo di presentazione, tramite invio telematico, della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste, nei casi in cui **le modificazioni oggettive e**

soggettive, che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte del Comune, attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1, del vigente Regolamento I.C.I., devono essere comunicate, a pena di decadenza, le agevolazioni per abitazioni concesse in uso gratuito.

AVVERTENZE

Si invita il contribuente a controllare il prospetto allegato e segnalare all'ufficio tributi eventuali discordanze con la situazione attuale.

Si precisa che il calcolo è stato effettuato sulla base dei dati indicati nel prospetto non tenendo conto delle variazioni intervenute nel corso del 2011 per le quali deve essere presentata denuncia. Il contribuente ove i dati non fossero corretti deve provvedere al ricalcolo dell'imposta dovuta.

Si precisa che la compilazione dei bollettini viene effettuata al solo fine di agevolare il contribuente, che rimane quindi l'unico responsabile dell'importo versato in misura diversa rispetto a quella dovuta. E' fatto salvo ogni potere di accertamento da parte del Comune di Fornace.

L'ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti ed informazioni **tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00** (tel. 0461/849023 - fax 0461/849384) e-mail tributi@comune.fornace.tn.it